

## **TI\_GERICHTE 38.2013.34 vom 12. September 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-09-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2013.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.34)

FR: TI\_GERICHTE 38.2013.34 du 12 septembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 38.2013.34 del 12 settembre 2013

### **Regeste**

AD,dopo aver assunto parzialm.costo corso di italiano B1 1.2.,negato assunz.costo corso italiano standard B1.Ass.del 1953 con formaz.accadem.disdetto 2 impieghi fuori Cantone x venire in TI senza aver reperito un lavoro. Possedeva conoscenze elem.dell'italiano avendo seguito corsi.Formazione di base

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l' idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

#### **E. 2.6**

A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione. Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464). La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263). In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319). Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI. Tali formazioni possono essere assunte dall'assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58). La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso

concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275). Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467). In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno. In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale. In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione: " (...) Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmaßnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehrungen handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehrung beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03) 2.7. In una sentenza 38.1999.327 del 2 giugno 2000 pubblicata in RDAT II-2000 pag. 351 seg. questo Tribunale ha negato ad un'assicurata, di professione ausiliaria di pulizie, il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di perfezionamento nella lingua italiana, argomentando: " (...) Nella presente fattispecie l'assicurata svolge la professione di ausiliaria di pulizie. Essa ha

già frequentato un corso di italiano a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella sua domanda del 20 settembre 1999 X. ha affermato quanto segue:

" Durante lo scorso anno ho frequentato la prima fase, ora vorrei poter continuare il corso per migliorare e imparare a scrivere. Base lettura e scrittura alfabetizzazione esercitazioni. Anche se il lavoro che svolgo non necessita di particolari conoscenze, vorrei imparare bene la lingua italiana per inserirmi in questo paese in cui vivo." (allegato 1) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la decisione dell'URC di \_\_\_\_\_. Infatti, come l'assicurata stessa riconosce, maggiori conoscenze linguistiche non sono necessarie per svolgere la sua attuale attività lucrativa. Non esiste dunque un'indicazione relativa al mercato del lavoro (cfr. SVR 2000 ALV N° 2 e consid. 2.3). Va comunque rilevato che la domanda andrebbe comunque respinta anche applicando la giurisprudenza cantonale ticinese (cfr. SVR 1996 ALV N° 58; Vedi pure: D. Aeppli, "La situation des chômeurs en fin de droit en Suisse" in La Vie économique 5/2000 pag. 46 seg. (48)) che, in merito al miglioramento dell'idoneità al collocamento, e più larga rispetto a quella del TFA (cfr. consid. 2.3 e DLA 1995 p. 48-51; per un'analisi critica della giurisprudenza federale, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI" in CGRSS N° 11-1993 pag. 19 seg., in particolare 34-37). Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione ha già finanziato il precedente corso atto a favorire l'inserimento professionale della ricorrente. Quel corso le ha permesso di apprendere le conoscenze fondamentali della lingua italiana. Ogni ulteriore corso nella lingua italiana, rappresenterebbe, nella presente fattispecie, una formazione di base, che non deve essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3). La decisione impugnata deve dunque essere confermata." In quell'occasione il TCA aveva fatto riferimento a due sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale). Nella prima sentenza C 253/94 del 14 marzo 1995, che riguarda un corso intensivo di tedesco frequentato da un assicurato, cuoco di professione, il TFA si è così espresso: "(...) 2.- Nach den Abklärungen des Arbeitsamtes bei früheren Arbeitgebern (vgl. kantonale Vernehmlassung vom 31. August 1994) könnten die Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers zwar noch verbessert werden, doch sind sie für den Einsatz in der Küche ausreichend. Dem Beschwerdeführer wäre es daher möglich, auf dem für ihn in Betracht fallenden Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Wohl könnten vertiefte Sprachkenntnisse die Vermittlung erleichtern. Ein bloss theoretischer Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran können die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts ändern. 3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen Indikation ist der Anspruch des Beschwerdeführers auch aus folgendem Grund zu verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur Diskussion, dass ein Versicherter eine andere Sprache erlernen will als diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet. Vielmehr will der Beschwerdeführer, welcher der französischen und englischen Sprache mächtig ist, Kenntnisse der hiesigen (deutschen) Sprache erwerben und verbessern. Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu. Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum

ist deshalb Teil der Grundausbildung, die grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen andererseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhards, a.a.O., N 23) und nur für eine beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten, dass es zum sozial üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss in neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. b) Der Beschwerdeführer, dessen Muttersprache französisch ist, hat in X. den Beruf eines Kochs gelernt. Heute lebt er in der Deutschschweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Aus den Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten ist sein Wille ersichtlich, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich Fuss zu fassen. Es ist daher davon auszugehen, dass er sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Die Verbesserung der deutschen Sprache gehört somit zu sozial Üblichen und fällt nicht in den Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung." Nella seconda sentenza (C 56/93 dell'8 luglio 1993), trattandosi di una assicurata che chiedeva di poter frequentare un corso di approfondimento nella lingua tedesca, la nostra Massima Istanza ha invece rilevato: " (...) 2.- Die Beschwerdeführerin besuchte nach ihrer Einreise in die Schweiz 1990 zuerst einen Deutschkurs an der Primar - und Volkshochschule in Vom 21. April bis 10. Juli 1992 absolvierte sie - als Präventivmassnahme der Arbeitslosenversicherung - einen Deutsch-Intensivkurs an der - Schule in, wobei sie aufgrund ihrer bereits befriedigenden Sprachkenntnisse mit der Stufe 2 beginnen konnte. Zu dessen Ergänzung wurden ihr von der Arbeitslosenversicherung sodann fünf Privatstunden für Grammatik an der gleichen Schule bewilligt, die sie im Mai und Juni 1992 erhielt. Mit den auf diese Weise erworbenen Kenntnissen verfügt die Beschwerdeführerin über genügende Kenntnisse der deutschen Sprache, um auf dem für sie in Betracht fallenden, breiten Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Die Verwaltung hat zutreffend dargelegt - und dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht nicht bestritten -, dass es der Beschwerdeführerin zumutbar ist, auch Arbeitsstellen anzunehmen, die ihrer in der CSFR absolvierten Ausbildung nicht entsprechen. Wohl vermögen vertiefte Sprachkenntnisse die Vermittlung zu erleichtern. Ein bloss theoretisch möglicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c je mit Hinweisen). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran vermögen weder die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde noch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin inzwischen eine Stelle angetreten hat, an welcher gute Deutschkenntnisse erforderlich sind, etwas zu ändern. 3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen Indikation ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auch aus folgendem Grund zu verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur Diskussion, dass ein

Versicherten eine andere Sprache erlernen will als diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet. Vielmehr will die aus der CSFR stammende Beschwerdeführerin ihre Kenntnisse der hiesigen Sprache erwerben und verbessern. Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu. Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist deshalb Teil der Grundausbildung die grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen andererseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhard, a.a.O., N 23) und nur für eine Beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten, das es zum sozial Üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss im neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. b) Die Beschwerdeführerin hat in der CSFR eine höhere Ausbildung genossen und ihren Beruf als technische Fachmitarbeiterin während mehreren Jahren ausgeübt. Heute lebt sie in der Schweiz, ist mit einem Schweizer verheiratet und hat dadurch das hiesige Bürgerrecht erworben. Aus ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht deutlich der Wille hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich neu Fuss zu fassen. Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen Stellung davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos geworden wäre. Die Vervollkommnung der deutschen Sprache über das von der Arbeitslosenversicherung zu gewährende Grundniveau hinaus gehört somit zum sozial Üblichen und fällt nicht in der Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung." Pertanto, in applicazione della giurisprudenza federale, in Ticino, un corso linguistico nella lingua italiana che va oltre le conoscenze fondamentali, equivale a una formazione di base che non deve, in ogni caso, essere finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione. In una sentenza 38.2008.35 del 29 settembre 2008 il TCA ha così respinto la richiesta di un'assicurata di frequentare un corso di italiano semi-intensivo B1, rilevando: "(...) Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata dal luglio 2005 ha sempre lavorato in Svizzera soprattutto come cameriera. Il suo collocamento non è dunque intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7). D'altra parte la ricorrente ha già seguito un corso di perfezionamento nella lingua italiana della durata di due mesi a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale dettagliatamente esposta al consid. 2.9, la decisione dell'URC di \_\_\_\_\_ che ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni della LADI per un ulteriore corso nella lingua italiana frequentato dall'assicurata non può che essere confermata. (...)". In un'altra sentenza 38.2009.22 del 6 agosto 2009 il TCA ha respinto la richiesta di un'assicurata di frequentare un corso di italiano, livello B1, rilevando: "(...) Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, già prima di frequentare il corso, era in possesso delle conoscenze elementari della lingua italiana (cfr. Doc. 11: "Griglia di sintesi sulle capacità linguistiche e professionali dell'assicurato", livello A2), ciò che è del tutto normale dopo dieci anni di attività lucrativa in Ticino e a \_\_\_\_\_ (cfr. Doc. I). Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.9., il corso in questione, che va oltre le conoscenze di

base , equivale a una formazione di base e non può essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, ed indipendentemente da quanto appena esposto, avendo l'assicurata avuto la possibilità di lavorare e avendola rifiutata per seguire il corso di italiano (anziché accettare la proposta dell'URC di \_\_\_\_\_ che le avrebbe permesso di seguire il corso linguistico e nel contempo lavorare; cfr. Doc. 1 e Doc. 4) la richiesta deve in ogni caso essere respinta in virtù del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritario rispetto ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.10.). In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata senza dovere ulteriormente approfondire se il collocamento della ricorrente era o no intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7.) e se il corso in questione migliorava la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8.)." 2.8 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in vigore dal 1° gennaio 2008 ha al riguardo emanato la seguente direttiva: " Secondo la giurisprudenza costante del TFA, la partecipazione degli assicurati stranieri ai corsi di lingue sottostà a restrizioni. L'AD può finanziare l'apprendimento della lingua della regione ospitante soltanto a un livello elementare e per un periodo limitato." Interpellata esplicitamente al riguardo dal Presidente del TCA la SECO ha precisato che questi termini non figurano più nella Direttiva in vigore dal 1° gennaio 2013, che comunque i concetti di fondo restano sempre validi. In una Direttiva della Sezione del lavoro n. 1425 del 6 aprile 2011 al punto 10.1.5 figura inoltre la seguente indicazione: " c. Apprendimento della lingua locale L'assicurazione contro la disoccupazione può sovvenzionare l'apprendimento della lingua del paese d'accoglienza unicamente a un livello elementare e per un periodo limitato. Approfondimenti allo scopo di migliorare l'integrazione e l'assimilazione culturale equivalgono a formazione di base. Lo stesso principio vale per persone provenienti da altre regioni linguistiche della Svizzera. Esempi: 1. Un assicurato 60enne, trasferitosi dalla Svizzera tedesca in Ticino, è alla ricerca di un posto di lavoro e richiede l'autorizzazione di frequentare un corso di italiano a spese dell'assicurazione. Non ha mai frequentato corsi di italiano. L'assicurazione contro la disoccupazione può finanziare l'apprendimento delle conoscenze di base della lingua italiana. Ulteriori corsi rappresenterebbero una formazione di base non finanziabile." (Doc. 2) 2.9. Nella presente fattispecie, il TCA constata che l'assicurata ha frequentato a sue spese i corsi di livello A1 e A2 organizzati dalla scuola club Migros. Ella ha pure svolto, parzialmente a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, la prima parte del corso di livello B1. I livelli di competenza linguistica sono così descritti nel relativo foglio informativo: " Livello A1 Competenza linguistica Ascolto: capire parole ed espressioni molto semplici riferite a temi familiari. Espressione orale: esprimersi in modo molto semplice su argomenti conosciuti. Lettura: capire parole e frasi semplici. Espressione scritta: compilare moduli con dati personali, fare annotazioni su orari, date, luoghi. Livello A2 Competenza linguistica Ascolto: capire parole ed espressioni di uso frequente, capire l'essenziale di messaggi e informazioni brevi. Espressione orale: comunicare in una situazione semplice, scambiare informazioni su temi e attività familiari. Lettura: capire testi brevi (testi di annunci, prospetti e menu) e indicazioni semplici. Espressione scritta: scrivere comunicazioni brevi su argomenti semplici di carattere familiare. Livello B1 Competenza linguistica Ascolto: comprendere l'essenziale di una conversazione o di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o di interesse personale. Espressione orale: descrivere esperienze e avvenimenti con frasi semplici e coerenti. Lettura: capire testi di uso corrente legati alla sfera quotidiana, familiare o professionale. Espressione scritta:

redigere testi semplici e coerenti su argomenti conosciuti o di interesse personale. Livello B2 Competenza linguistica Ascolto: capire discorsi articolati eseguire argomentazioni relativamente complesse riguardo a temi conosciuti e familiari. Espressione orale: esprimersi in modo articolato su una vasta gamma di argomenti, comunicando e articolando il proprio punto di vista. Lettura: leggere un testo riuscendo a focalizzare velocemente le informazioni rilevanti, capire istruzioni dettagliate e consigli. Espressione scritta: scrivere testi dettagliati su un'ampia gamma di argomenti. Livello C1 Competenza linguistica Ascolto: capire senza troppe difficoltà ogni tipo di discorso, nonché trasmissioni radiofoniche, televisive e film. Espressione orale: partecipare senza particolari difficoltà a una discussione argomentando in modo puntuale. Lettura: capire sia testi complessi su argomenti specialistici, sia testi letterari. Espressione scritta: redigere testi chiari e ben strutturati su argomenti specifici, anche elaborati o complessi. Livello C2 Competenza linguistica Ascolto: capire perfettamente la lingua parlata, senza nessun tipo di difficoltà. Espressione orale: partecipare a qualsiasi tipo di conversazione o discussione, esprimendosi in modo adeguato e preciso Lettura: capire perfettamente qualsiasi tipo di testo. Espressione scritta: scrivere testi di un buon livello (linguistico e sintattico) e redigere rapporti complessi, esprimendosi in modo preciso e differenziato)." (Doc. E) L'assicurata, nata nel 1953, si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2012, con un guadagno assicurato di fr. 10'500.-- ,ed è alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale docente di scuola media, docente di scuola superiore o docente di lingue (cfr. doc. A pag.1). La ricorrente ha conseguito una formazione accademica ed è di lingua madre tedesca. Dispone di conoscenze linguistiche approfondite in francese (livelli C2) ed inglese (livello B2). Ha pure nozioni di spagnolo (A2/B1), di italiano (A2/B1) e di arabo (A1). Ha effettuato una lunga carriera professionale quale insegnante nel Canton \_\_\_\_\_ (cfr. inc. URC - Doc. 6). L'assicurata ha disdetto due posti di lavoro nel Canton \_\_\_\_\_ senza essersi procurata prima un altro impiego, e, nell'agosto del 2012, si è trasferita in Ticino, precisamente a \_\_\_\_\_, dove aveva acquistato un'abitazione (cfr. inc. URC - doc. 73-75). Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale deve concludere che l'assicurata , al momento in cui ha inoltrato la domanda di finanziamento all'assicurazione contro la disoccupazione, possedeva le elementari conoscenze nella lingua italiana avendo frequentato i corsi di Livello A1 e A2 e la prima parte del corso di livello B1. Il corso di italiano in questione fa dunque parte della normale formazione di base che l'assicurata deve possedere, avendo scelto di venire a vivere e a svolgere una nuova attività professionale nel Canton Ticino, dove la lingua ufficiale è l'italiano (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost. fed.: "Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'Italiano. Il romancio è la lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia"; art. 70 cpv. 2, prima frase, Cost. fed.: "I Cantoni designano le loro lingue ufficiali"; art.1 cpv.1 Cost. Ti.: "Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane"; RDAT II -1993 pag. 216-217; RDAT I - 2002 pag. 296-298; STCA 32.2012.195 del 15 novembre 2012). Come già stabilito dalla giurisprudenza federale l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta, in simili casi, ad erogare prestazioni fondate sugli art. 59 seg. LADI (cfr. la sentenza C 56/93 dell'8 luglio 1993, riprodotta al consid. 2.7 : "Aus ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht deutlich der Wille hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich neu Fuss zu fassen. Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen Stellung davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um, möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos geworden wäre. Die Vervollkommnung der deutschen Sprache üben das von der Arbeitslosenversicherung

zu gewährende Grundniveau hinaus gehört somit zum sozial Üblichen und fällt nicht in der Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung"). La decisione su opposizione impugnata deve così essere confermata. 2.10 L'amministrazione ha inoltre sottolineato che l'assicurata nell'anno scolastico 2012/2013 ha reperito un impiego a tempo parziale presso l'Istituto \_\_\_\_\_ in ragione di 4 ore settimanali e che tale incarico, già nel febbraio 2013, le era stato rinnovato dal datore di lavoro senza porre nessuna esigenza di una maggiore conoscenza nella lingua italiana (cfr. Doc. 3). La questione di sapere se per il fatto che l'assicurata ha comunque reperito da subito un'attività quale insegnante a tempo parziale e viste le notevoli competenze ed esperienze professionali di cui ella dispone (vedi pure incarto URC- doc. 11; Verbale del colloquio di consulenza del 19 aprile 2013: "L'assicurata ha svolto le mansioni di docente di sostegno pedagogico, di matematica e di tedesco, responsabile per la preparazione degli alunni che andranno al ginnasio e docente di classe. Ora sta effettuando lezioni di letteratura tedesca materia che non ha mai insegnato precedentemente. " ), il corso migliorerebbe considerevolmente la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.5.), può rimanere aperta. Infatti la domanda deve già essere respinta per i motivi esposti al consid. 2.9..

### **E. 3**

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

### **E. 4**

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

### **E. 5**

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente." 2.5. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid. 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI. Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N. 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60). Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172). L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.